
VERBALE N. 12/2017

Il giorno sette del mese di settembre dell'anno 2017 alle ore 10,20 presso la sede dell'Amat, in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, si è riunito il Collegio Sindacale della "AMAT – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A.", nelle persone di:

il dott. Raffaele Amodio, presidente;

il dott. Luciano Latartara, componente;

la dott.ssa Paola Fischetti, componente.

Il presidente accerta la partecipazione di tutti i Sindaci e dichiara valida la seduta.

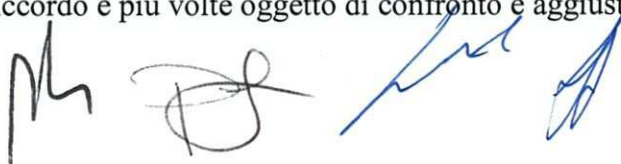
Si passa quindi all'esame degli argomenti sottoposti al presente Collegio dal Direttore Generale presente alla seduta odierna, rientranti nell'ordinaria amministrazione così come disposto dall'art. 2386, comma 5° c.c.,

1) PROPOSTA DI DISDETTA DELL'ACCORDO SUL PREMIO DI RISULTATO 2017-19 DEL 05/06/2017 E DEGLI ALTRI ACCORDI AZIENDALI

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

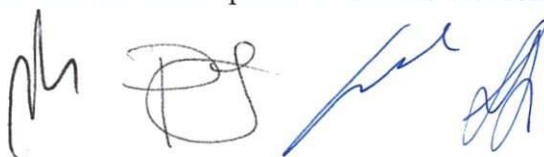
Premesso che:

- in data 05/06/2017 è stato sottoscritto dalle sei Segreterie Territoriali l'Accordo sul Premio di Risultato 2017-19;
- tale accordo è stato preceduto da sei mesi di confronto azienda-sindacato, e quindi ben oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 5 del CCNL ed il suo testo è stato elaborato da una Commissione bilaterale costituita da rappresentanti aziendali e sindacali;
- prima della sigla dell'accordo si è svolto un referendum dei lavoratori, che ha approvato l'Accordo a larga maggioranza;
- la parte sindacale ha preteso che fosse posta quale condizione vincolante per l'approvazione dell'Accordo la contestuale approvazione della turnazione invernale degli autisti (redatta applicando la normativa prevista dal nuovo Accordo e più volte oggetto di confronto e aggiustamenti);



II Collegio Sindacale

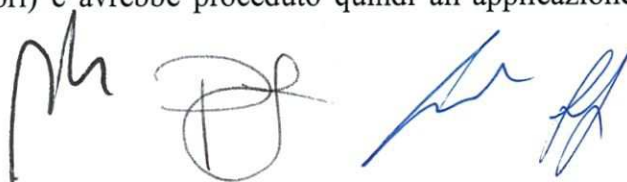
- la nuova turnazione autisti ha avuto inizio il 12/06 u.s.;
- già in data 13/06 (ad appena un giorno dall'inizio della nuova turnazione) una parte delle OO.SS. firmatarie rappresentava una riferita difficoltà nell'applicazione dei turni di guida, dovuta a "ritardi sulla linea";
- in data 20/06 tutte le OO.SS. formalizzavano all'azienda tali presunte difficoltà nell'espletare il servizio con la nuova turnazione, rappresentando "la necessità di ripristinare le fasce contenute in allegato nel verbale del 17/11/2011". Si chiarisce al riguardo che l'articolazione in 5 fasce prevista nell'Accordo è rimasta invariata in tutte le ipotesi di accordo via via elaborate nel corso della trattativa e allegate ai verbali di incontro, nonché che la sua eventuale modifica in 3 fasce comporterebbe evidenti alterazioni del quadro economico sottostante alle erogazioni al personale;
- sempre nella nota sindacale del 20/06, le OO.SS. scrivevano "si comunica l'applicazione della procedura prevista dall'articolo di cui all'oggetto" (ovvero l'art. 14, relativo al recesso di una o entrambe le parti, articolo che prevede che, dopo il recesso, per 180 giorni tornino ad essere validi gli accordi previgenti, compreso quello del 26/06/2013 in materia di turnazione del personale di esercizio);
- nell'incontro del 21/06 le OO.SS., lamentando presunti disagi e ritardi, riconducibili alle fasce orarie concordate, confermavano l'applicazione della procedura prevista dall'art. 14 dell'Accordo in oggetto, assicurando che avrebbero fatto pervenire formale e inequivocabile disdetta, richiedendo al contempo il ritorno alla turnazione del personale di guida vigente in data antecedente gli accordi in parola;
- l'Azienda ha preso atto delle determinazioni delle Segreterie sindacali, peraltro basate su affermazioni prive di qualsiasi fondamento oggettivo, ciò in quanto sono state condotte puntuali rilevazioni dei tempi con i quali si sono concluse le corse di linea e tali rilevazioni hanno incontrovertibilmente dimostrato che, comunque, sussiste un costante anticipo nella conclusione delle stesse (fatta eccezione per due casi sugli 84 rilevati. Conseguentemente, si è disposto che dal 1° luglio 2017 fosse applicata la turnazione dell'anno precedente, così come richiesto dalle OO.SS. Contestualmente è stato bloccato l'iter concernente i riconoscimenti economici di cui al nuovo Accordo (nuovo valore dei buoni pasto e calcolo del nuovo premio di risultato), nonché la messa a regime per il personale della sosta tariffata dei buoni pasto in formato elettronico, per i quali era già



Il Collegio Sindacale

stata consegnata la relativa tessera. Inoltre, l'Azienda si è dichiarata in attesa dell'atto di formale disdetta, ex art. 14 dell'Accordo, da parte delle OO.SS. firmatarie in data 05/06/2017 del contratto integrativo aziendale 2017/2019;

- tale disdetta da parte di tutti i sindacati firmatari, sebbene più volte annunciata, non è stata mai recapitata all'Azienda;
- nel successivo incontro del 10/07 l'Azienda illustrava le risultanze della verifica dell'andamento dell'esercizio effettuata dal 14 al 29/06 su 169 corse (in maggior parte nella fascia oraria 14-15,30 ma estesa anche alle fasce diurne e serali): da tale analisi emergeva che 143 corse (l'85%) erano terminate in orario o in anticipo), 24 corse (il 14%) entro l'orario di ripartenza, quindi con erosione di una (piccola) parte della sosta tecnica e solo 2 corse (l'1%) in ritardo;
- durante l'incontro del 10/07, pur in presenza dei dati di cui sopra, che dimostrano incontrovertibilmente la sostanziale inesistenza delle riferite criticità dell'esercizio, quattro su sei delle OO.SS. ribadivano la necessità di ripristinare le fasce contenute in allegato nel verbale del 17/11/2011, nonché di rimettere in discussione l'Accordo del 05/06 per quanto riguarda tutti i settori aziendali, manifestando ancora una volta una sostanziale volontà di non tenere fede all'Accordo sottoscritto il 05/06;
- l'Azienda si dichiarava disponibile a verificare, questa volta congiuntamente con le OO.SS., l'andamento della regolarità del servizio invernale e le eventuali criticità, ma evidenziava che tale verifica non poteva essere svolta a tavolino ed aprioristicamente, bensì, necessariamente, a servizio vigente e quindi a partire dall'11 Settembre 2017, rappresentando la piena disponibilità aziendale ad apportare tutte le modifiche ai singoli tempi di percorrenza che la verifica avesse fatto emergere come necessarie;
- le 4 OO.SS. rifiutavano tale soluzione, ribadendo la richiesta di tornare alla turnazione del personale di guida vigente in data antecedente all'Accordo del 05/06;
- l'Azienda, in data 11/07, comunicava che, a meno che non fosse pervenuta formale disdetta dell'Accordo da parte delle Segreterie Territoriali, avrebbe applicato dal 01/08 sia l'Accordo sottoscritto il 05/06 e non disdetto sia la turnazione del personale di guida per la quale è stato ampiamente svolto il prescritto confronto (e che è stata oggetto di avallo referendario da parte della grande maggioranza dei lavoratori) e avrebbe proceduto quindi all'applicazione della turnazione



II Collegio Sindacale

- estiva con le nuove regole a far data dal 01/08 e all'applicazione della turnazione invernale con le nuove regole a far data dall'11/09 e, conseguentemente, alla erogazione delle nuove indennità economiche al personale;
- solo in data 21/07 le 4 OO.SS. CGIL-CISL-UIL e UGL facevano pervenire una formale comunicazione di recesso dall'Accordo del 05/06/2017;
 - l'Azienda, in data 24/08/2017, nel prendere atto della volontà di recedere dall'Accordo del 05/06/2017 da parte di 4 OO.SS. sulle 6 firmatarie, avvisava che avrebbe comunicato a breve le proprie determinazioni;
 - La volontà di recesso dal contratto manifestata da 4 delle 6 sigle sindacali che lo avevano sottoscritto pone preliminarmente la questione della correttezza ed efficacia di detto recesso; questo in quanto il contratto è stato sottoscritto da due parti contrattualmente vincolatesi, ovvero l'azienda da una parte e le organizzazioni sindacali congiuntamente dall'altra (non a caso, all'art. 14, si legge: *"Qualora il presente Accordo dovesse perdere efficacia per recesso di una o entrambe le parti ..."*);
 - ora, è evidente che l'intendimento di recedere comunicato da una aliquota non totalitaria di una delle parti sottoscrittrici pone l'ostacolo giuridico della legittimità ad azionare il recesso ad impulso di un soggetto non coincidente in toto con la parte firmataria dell'accordo;
 - tale situazione, in caso di non applicazione dell'accordo da parte dell'azienda, esporrebbe l'azienda stessa a possibili danni patrimoniali derivanti da eventuali (ma non improbabili) richieste economiche provenienti dai soggetti che non hanno receduto dall'accordo e che si attendono la sua applicazione;
 - di talché l'azienda, pur non ignorando l'aspetto del diverso peso della rappresentatività delle due parti sindacali, ma non dimenticando neppure l'esito del referendum tra i lavoratori, che, come si ricorderà, ha espresso a grande maggioranza l'approvazione dell'accordo con il conseguenziale affidamento su di esso, in data 31/07 comunicava alle OO.SS. che l'azienda riteneva di non poter considerare correttamente formalizzato e pertanto di giudicare non efficace il recesso dall'accordo così come ufficializzato da 4 sigle sindacali;
 - per l'effetto l'azienda comunicava che, per le motivazioni sopra esposte, non avrebbe potuto fare a meno di prestare fede all'accordo sottoscritto e dare quindi corso alla sua applicazione a far data



Il Collegio Sindacale

dall'11 Settembre 2017, salvo che, in data anteriore, non avesse preso corpo una volontà recessiva avente le caratteristiche di unitarietà richieste dall'art. 14 dello stesso accordo;

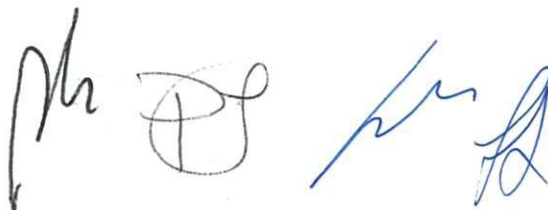
- ora, in data 09/08 le 4 sigle sindacali confermavano il rigetto dell'Accordo del 05/06, preannunciando lo svolgimento di una assemblea dei lavoratori per definire le successive iniziative da adottare, mentre, in data 28/07, le 2 sigle Faisa e Sinai confermavano la loro posizione favorevole all'Accordo e in data 03/08/2017 l'avv. Del Vecchio, su mandato della Faisa, metteva in mora l'Azienda sull'applicazione dell'Accordo, richiedendo la corresponsione al personale delle indennità economiche previste dal nuovo accordo;
- in data 04/09 le OO.SS. CGIL-CISL-UIL e UGL organizzavano un referendum tra i lavoratori che produceva il seguente risultato: 299 votanti, favorevoli all'Accordo 10, contrari all'accordo 288, voti nulli 1;
- conseguentemente, in data 05/09 le 4 sigle, nel comunicare all'Azienda i risultati del referendum, chiedevano nuovamente la disapplicazione dell'Accordo del 05/06;

tutto quanto ciò premesso,

L'Azienda si trova di fronte alla seguente situazione:

- L'Accordo del 05/06/2017, siglato da tutte le 6 OO.SS. presenti in azienda, è stato disdettato in maniera formalmente inefficace da parte di 4 sigle, mentre le rimanenti 2 sigle ne rivendicano l'applicazione;
- Le 4 sigle contrarie all'Accordo rappresentano più dell'80% dei lavoratori e il nuovo referendum ha evidenziato una contrarietà dei lavoratori all'Accordo molto alta (dell'ordine del 90%);
- Le 2 sigle favorevoli all'Accordo rappresentano meno del 20% dei lavoratori;

E' evidente che in tale situazione l'eventuale acconsentimento da parte dell'azienda al recesso formulato dalle 4 sigle porrebbe l'azienda di fronte non più ad una parte bensì a due parti, delle quali una (quella che non ha comunicato il recesso) appare avere titolo a pretendere legittimamente l'applicazione dell'accordo, mentre l'altra parte (quella che ha comunicato il recesso, sebbene in maniera formalmente non efficace) ritiene, in forza del recesso e della sostanziale contrarietà all'Accordo manifestata con il referendum, di doversi recedere alla situazione contrattuale ante accordo che considera disdettato;



II Collegio Sindacale

Come si vede, la spaccatura creatasi nella parte sindacale (e l'atteggiamento ondivago delle sue varie componenti), nonché il vizio formale nel recesso comunicato, espone l'Azienda da una parte al rischio, in caso di non applicazione dell'Accordo, di vedersi condannata a pagare indennità economiche non corrispondenti a controprestazioni ricevute, con grave danno economico, dall'altra, nel caso di applicazione dell'Accordo, a fronteggiare la forte contrarietà della grande maggioranza delle OO.SS., con tutte le conseguenze probabili.

Pertanto, l'unica strada che si intravede per uscire da tale vicolo cieco appare quella della disdetta dell'Accordo del 05/06/2017 da parte dell'Azienda e la successiva ricontrattazione dello stesso;

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere anche alla disdetta di tutti gli accordi sindacali aziendali previgenti, in modo da poter ricontrattare l'intero corpus delle regole aziendali sedimentatesi negli anni, dando come decorrenza della disdetta lo stesso termine di 180 giorni previsto dall'art. 14 dell'Accordo del 05/06/2017.

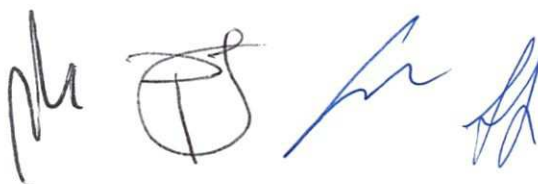
Tale disdetta è motivata dalla necessità di addivenire a nuove intese economiche e normative sostitutive di quelle disdettate finalizzate alla ottimizzazione e razionalizzazione dei processi aziendali nell'imminenza del riaffidamento del servizio di TPL tramite gara o affidamento in house e rispondenti a criteri di sostenibilità economica, alla necessità di collegamento delle indennità aziendali a parametri di produttività ed efficienza e ad effettive prestazioni non già remunerate dal CCNL, nonché a efficaci parametri antiassenteismo e, non in ultimo, alle intervenute modifiche normative (D.Lgs. n. 175/2016 e L. 96/2017).

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista e condivisa la proposta formulata dal Direttore generale;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni esposte;
- visto lo Statuto della Società;
- considerata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto amministrativo, a voti unanimi,

DELIBERA

- a) di procedere alla disdetta dell'Accordo del 05/06/2017;



Il Collegio Sindacale

- b) di procedere alla disdetta di tutti gli accordi sindacali aziendali previgenti, prevedendo la decorrenza della disdetta nello stesso termine di 180 giorni previsto dall'art. 14 dell'Accordo del 05/06/2017;
- c) di ricontrattare conseguentemente tutte le attuali pattuizioni vigenti con le OO.SS.
- d) di autorizzare la Direzione generale all'assunzione di ogni atto conseguente.

2) CONFERIMENTO INCARICO STUDIO BUNGARO SICUREZZA E AMBIENTE

Il Collegio, vista la richiesta di autorizzazione per affidamento incarico a firma del Capo unità tecnica, Ing. Domenico Pellicoro, tenuto conto di quanto riferito dal Direttore Generale in ordine all'urgenza del conferimento dell'incarico e tutto al fine di adempiere nei tempi dovuti alle prescrizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al verbale n. 310 del 18/08/2017 del Dipartimento di prevenzione – SPESAL,
vista l'offerta economica del 30/08/2017 pervenuta dallo Studio Michele Bungaro,
visto lo Statuto dell'AMAT e il codice civile,

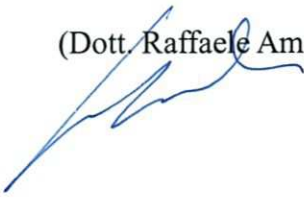
all'unanimità conferisce

l'incarico professionale per la valutazione del microclima sia in officina sia su quattro tipologie di autobus allo Studio Bungaro Sicurezza e Ambiente, Via Mascagni , 13 74020 Monteiasi (TA), per un importo di € 4.500,00 (quattomilacinquecento/00) oltre IVA, se dovuta, oneri previdenziali e al netto della ritenuta d'acconto e autorizza le Direzioni competenti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

La seduta viene chiusa alle ore 11,15, dopo aver confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Collegio Sindacale

(Dott. Raffaele Amodio)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

II Collegio Sindacale

(Dott. Luciano Latartara)

(Dott.ssa Paola Fischetti)

(Ing. Massimo Dicecca)